

0015650|14/10/2021
|P_FM|RP_FM|ZPA|P
9.6.2/2020/ZPA/19

Ai Dirigenti
Ai Dipendenti
E, p.c. **Alla Presidente**

OGGETTO: Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/09/2021 che, all'art.1, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dal 15/10/2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08/10/2021, che ha definito le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre scorso, il lavoro agile ha cessato di essere una delle modalità ordinarie di svolgimento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 08/10/2021 disciplina il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione a partire dal prossimo 15 ottobre 2021.

Ogni amministrazione deve organizzare le attività dei propri uffici in attuazione delle misure previste dal succitato decreto ministeriale entro i 15 giorni successivi al 15/10/2021, assicurando da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza.

In attesa dell'adozione di specifiche linee guida da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 6, del D.M. del 08/10/2021, e comunque entro i 15 giorni successivi al 15/10/2021, la Provincia di Fermo adotterà le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del succitato decreto.

Si ricorda che l'art.2-ter, comma 1, lett. a), del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 settembre 2021, n. 133, ha da ultimo esteso al 31/12/2021 la previsione normativa di cui all'art.26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, i "lavoratori fragili" svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08/10/2021, nelle more della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), che ogni amministrazione dovrà adottare entro il 31 gennaio e della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, l'accesso allo smart working potrà essere autorizzato, ove consentito a legislazione vigente, soltanto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- assicurazione della piena erogazione dei servizi resi agli utenti;
- un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza, per ciascun lavoratore, del lavoro in presenza;
- una piattaforma digitale o un cloud o comunque strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- un piano di smaltimento del lavoro arretrato, se accumulato;
- la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
- l'accordo individuale ai sensi della "legge Madia" n. 81/2017, che definisca almeno gli specifici obiettivi della prestazione resa in lavoro agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore, nonché eventuali fasce di contattabilità e le modalità e i criteri della misurazione della stessa prestazione.

Sono fatti salvi gli accordi individuali per il lavoro agile stipulati pre pandemia secondo la Legge n. 81/2017 che rispettino le condizioni sopra esposte o che vi si adeguino.

Il rientro in presenza dei lavoratori pubblici deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, quali il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, la igienizzazione delle mani mediante l'utilizzo del gel idroalcolico disponibile in diversi punti delle sedi provinciali, l'areazione degli uffici, la misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner posizionato all'accesso alle sedi provinciali, dove presente, nonché il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

Il Segretario Generale

Dott. Silvano Marchegiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa